

ministeriale m'impedirebbe anche di esternare un'opinione sull'accoglienza probabile che esse potevano incontrare nel nuovo gabinetto.

Onde evitare qualsiasi malinteso io ho creduto dar lettura del presente dispaccio al corrispondente di S. M., il quale ha pienamente aderito al suo contenuto, come pure all'esattezza della conversazione sopracitata ec. ec.

Abercromby.

DOCUMENTO IX.

I commissari regi straordinari della provincia e della città di Venezia.

Visto l'articolo 20 della legge del 27 luglio ultimo, che proclama l'unione effettiva di Venezia al regno dell'Italia superiore sulle basi stesse dell'unione della Lombardia, e nello stesso tempo la legge che provvede al governo transitorio della Lombardia, decretano:

Sino all'apertura del parlamento generale, che succederà all'assemblea costituente, la città e la provincia di Venezia saranno governate secondo le seguenti regole:

1.° La libertà della stampa, il diritto di riunione e la guardia nazionale sono garantite e conservate al popolo veneziano nella loro forma e nell'estensione attualmente esistenti;

2.° il potere esecutivo sarà esercitato dal re per l'intermediario d'un ministero responsabile verso la nazione che sarà rappresentata da un parlamento;

3.° gli atti pubblici saranno intestati col nome di S. M. il re Carlo Alberto;

4.° le leggi e regolamenti attualmente in vigore sono mantenuti, come pure quelli che erano stabiliti avanti l'ultima occupazione straniera;

5.° il governo del re non potrà concludere dei trattati politici o commerciali, nè creare nuove leggi, nè modificare quelle che esistono, senza concertarsi con la consulta speciale composta dei membri del governo provvisorio attuale;

6.° le basi del protocollo del 13 giugno ultimo, concernenti la legge elettorale per la costituente, saranno mantenute nella provincia e città di Venezia come nelle provincie lombardo-venete.

Venezia 7 agosto.

I Commissari regi

Colli — Cibrario — Castelli.